

plicazione di norme prescrittive comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 10

Revoche e sanzioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, la Regione Abruzzo revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge nei casi e con le modalità previste.

Art. 11

Norma finale

1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità attuative della presente legge. Con il medesimo atto sono indicate le necessarie specificazioni delle priorità e preferenze di cui all'art. 7.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2005, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Per gli esercizi successivi al 2005 gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie, così come disposto dall'art. 8 della L.R. 25.3.2002, n. 3, successivamente all'emanazione del Regolamento.

Art. 13

Esame comunitario

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato.

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 16:

Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge incentiva il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle Associazioni Allevatori ed il sostegno delle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, garantendo comunque i livelli occupazionali del personale dipendente a tempo indeterminato ed in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge presso le Associazioni Provinciali e Regionali della Regione Abruzzo.

Art. 2

Obiettivi ed interventi

1. Ai fini di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione:
 - a) sostiene la centralizzazione dei servizi del sistema Associazioni Allevatori al

fine di perseguire l'unitarietà dei rapporti verso l'Amministrazione regionale e favorire una maggiore efficienza dei servizi tecnici specializzati resi agli imprenditori agricoli, con conseguente razionalizzazione della spesa pubblica;

- b) finanzia lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze d'interesse zootecnico;
 - c) incentiva l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;
 - d) finanzia l'assistenza zootecnica e veterinaria;
 - e) promuove la diffusione dell'inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale.
2. La Giunta regionale può finanziare, anche per il tramite dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo di cui all'art. 3, programmi ed interventi nelle seguenti materie:
- a) valutazione genetica dei riproduttori destinati al miglioramento del patrimonio zootecnico allevato;
 - b) investimenti finalizzati al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori maschi provenienti dai centri genetici e femmine iscritte nei libri genealogici o, in mancanza degli stessi, nei relativi registri anagrafici, con esclusione delle specie avicole e suine;
 - c) organizzazione nell'ambito regionale e nazionale di manifestazioni fieristiche, scientifiche e divulgative, nonché partecipazione alle stesse degli allevatori interessati, ad esclusione di ogni attività pubblicitaria di cui al punto 7, degli "Orientamenti comunitari per gli Aiuti di

Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato", n. 2001/C 252/03;

- d) svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori;
 - e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia;
 - f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale.
3. La determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalità operative degli interventi di cui al presente articolo sono stabiliti ai sensi dell'art. 10.

Art. 3

Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo

1. La Regione concede all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA), cui aderiscono le Associazioni Provinciali degli Allevatori, i finanziamenti pubblici previsti, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.
2. Il personale dipendente a tempo indeterminato ed in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Associazioni Provinciali Allevatori della Regione Abruzzo può essere collocato, a domanda degli interessati, nell'organico del personale dell'ARA senza soluzione di continuità lavorativa e conservando i diritti contrattuali acquisiti.
3. Il personale di cui al comma 2, in relazione alle attività da svolgere ed alle esigenze e compiti individuati nel programma operativo triennale di cui all'art. 10, può operare presso le strutture territoriali dell'intero Sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo.

4. Le Associazioni Provinciali Allevatori della Regione Abruzzo che aderiscono all'ARA assicurano l'operatività sul territorio ed il collegamento con gli allevatori secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

Art. 4

Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate può essere concesso un contributo annuale fino al 100% delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.
2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 5

Controlli della produttività animale

1. Per l'effettuazione dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, finalizzati all'attività di miglioramento genetico del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70% delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.
2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 6

Assistenza specialistica

1. Al fine di conseguire il miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, nonché il benessere degli animali e l'adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici alle norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede al-

l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo aiuti fino al 100% della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria.

2. L'assistenza specialistica di cui al comma 1, è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.

Art. 7

Riproduzione animale

1. Allo scopo di sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta Regionale riconosce i seguenti aiuti:
 - a) fino al 40% dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale;
 - b) fino al 40% dei costi riconosciuti ammissibili per l'introduzione a livello di azienda di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale;
 - c) fino al 30% dei costi relativi al mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica, iscritti ai libri genealogici e destinati alla riproduzione.

Art. 8

Altri interventi

1. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può finanziare i programmi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, con i seguenti massimali di contributi rapportati alla spesa ammissibile:
 - a) 70% per la finalità di cui alla lett. a);
 - b) 40% per le finalità di cui alla lett. b);
 - c) 100% per le finalità di cui alle lettere c), d), e), f).

Art. 9

Soggetti beneficiari

di continuità nella gestione delle attività di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARA, nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dall'art. 10, un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% di quello erogato nell'anno precedente.

Art. 14

Abrogazioni

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione Europea sulla legge medesima ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato Istitutivo, sono abrogate tutte le norme incompatibili ed in contrasto con la presente legge, ed in particolare:
 - a) l'art. 16, della L.R. 30 maggio 1997, n. 53 recante: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare;
 - b) tutti i riferimenti normativi relativi alle Associazioni Provinciali e Regionale degli Allevatori contenuti nella L.R. 6 settembre 1999, n. 56 recante: Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura.
2. Sono abrogati, altresì, le misure d'intervento di cui alla lett. f), dell'art. 2, della L.R. 15/2003 recante: Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie, nonché il comma 5, dell'art. 4 della stessa L.R. 15/2003.

Art. 15

Norma finanziaria

1. La presente legge, per quanto concerne l'applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, non comporta aumento significativo di spesa globale per la Regione, trattandosi di opera-

zioni su personale e attività già finanziate attraverso il bilancio regionale.

2. Per gli interventi previsti dalla presente legge di cui agli artt. 4 e 5, si fa fronte con i trasferimenti statali iscritti nel Cap. 102468 denominato: Contributi statali alle Associazioni Provinciali Allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali, UPB 07.02.014.
3. Gli interventi di cui agli artt. 6, 7 e 8 trovano applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e ai relativi oneri si fa fronte per il primo anno con le disponibilità iscritte nell'ambito della UPB 07 02 009 sul Cap. 102400 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame, per un importo complessivo di € 2.200.000,00.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3, della presente legge è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.
5. Contestualmente all'iscrizione delle somme previste dai precedenti commi 3 e 4, sul capitolo di nuova istituzione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento destinato allo svolgimento delle attività di assistenza specialistica svolte dalle Associazioni Allevatori, previsto sul Cap. 102380 denominato: Dotazione annuale all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l'attuazione delle attività e delle iniziative di istituto - L.R. 87/1978, art. 21, comma 2, UPB 07.02.017 è ridotto di pari importo.

Art. 16

Compatibilità comunitaria ed effetti

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione Europea sulla legge medesima ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 17:

Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Attuazione dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni

1. La presente legge dà attuazione all'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 17.3.1995, n. 230 e

successive modificazioni e integrazioni (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ed istituisce l'organismo tecnico per la radioprotezione.

Art. 2

Nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B - domanda e autorità competente

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico è soggetto a nulla-osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'autorità competente all'adozione dei provvedimenti è il Sindaco del Comune territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle installazioni.
3. La domanda di nulla-osta è presentata al Sindaco territorialmente competente e corredata della relativa documentazione, contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, all'idoneità dell'ubicazione dei locali, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all'esercizio della pratica.
4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata della documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del D.Lgs. 230/1995.
5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla-osta.
6. Le spese derivanti dalle procedure